

COMUNE DI BENEVENTO



ASSESSORATO ALLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER
L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED INDIVIDUAZIONE
DELLE AREE IN CUI ESSO E' VIETATO.**

ART. 1

Definizione, Ubicazione e Organico dei mercati

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per mercato si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli concessi ai produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato per la vendita al dettaglio di merci varie e si svolge nei limiti di spazio e nel giorno fissato così come stabilito nella deliberazione istitutiva.
2. I mercati sono distinti in:
 - a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
 - b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
 - c) mercati con periodicità non giornaliera;
 - d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
 - e) fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali;
 - f) sagre;
3. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.
4. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.
5. Apposite aree di mercato devono essere riservate ai produttori diretti.
6. Il Comune dovrà esperire opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.

ART.2 Definizione

L'attività di commercio su aree pubbliche è esercitata nel territorio Comunale nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative nazionali, Decreto Legislativo 114/98, regionali L.R. del 25.11.1999 e dal presente regolamento.

Le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono anche quelle non costituite da un insieme di posteggi contigui o inseriti in un contesto organico; nel caso di posteggio "sparso" l'area di mercato coincide con le dimensioni del posteggio.

Per mercati, nel presente regolamento, s'intendono le attività che si svolgono per uno o più giorni della settimana, sulle aree a questi destinati.

Per fiere, nel presente regolamento, s'intendono le manifestazioni caratterizzate dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità d'operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Con la dizione "Fiere" o "Sagre" normalmente s'intendono le stesse manifestazioni a carattere locale, che hanno luogo periodicamente in occasione di particolari festività o ricorrenze locali.

I provvedimenti di istituzione e modifiche dei mercati e fiere potranno contenere particolari norme di ulteriore specificazione della presente disciplina generale.

ART. 3 Istituzione di mercati e fiere

Le aree e i relativi posteggi per mercati e fiere sono stabiliti dal Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentative a livello locale.

Nella deliberazione devono essere indicati :

1. L'ubicazione del mercato o fiera e la sua periodicità ;
2. L'organico dei posteggi;
3. Il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti;
4. Le attrezzature pubbliche.

La deliberazione deve essere trasmessa alla Giunta Regionale.

ART. 4 Ubicazione e Organico dei mercati

Localizzazione, Caratteristiche dimensionali e tipologiche.

Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono così stabilite:

MERCATO S. COLOMBA :

1. Svolgimento del mercato : SABATO
2. Ubicazione : SANTA COLOMBA
3. Superficie complessiva del mercato : MQ. 19.600
4. Superficie complessiva dei posteggi : MQ. 10.349
5. Totale posteggi : N. 287, riservati ai titolari di autorizzazioni di cui alla ex legge 112/91 – settore no alimentare
6. Trattasi di area scoperta
7. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria di cui all'allegato A, nella quale sono indicate : dimensione e numero progressivo;

**MERCATO PIAZZA RISORGIMENTO - PIAZZA C. PACCA -
VIA BONAZZI :**

Svolgimento del mercato : giornaliero dislocato su più aree così distinte :

PIAZZA RISORGIMENTO

1. Svolgimento del mercato : annuale nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì ;
2. Ubicazione : Viale Mellusi
3. Superficie complessiva del mercato : MQ. 4.100
4. Superficie complessive dei posteggi : MQ. 2.900
5. Totale posteggi : N. 79, riservati ai titolari di autorizzazioni di cui alla ex legge 112/91 - settore non alimentare;
6. Trattasi di posteggi su area scoperta ;
7. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria di cui all'allegato A, nella quale sono indicate : dimensione e numero progressivo;

PIAZZA C.PACCA :

1. Svolgimento del mercato : annuale, nel giorno di martedì ;
2. Ubicazione : Piazza C. Pacca ;
3. Superficie complessiva del mercato : MQ. 4.440
4. Superficie complessiva dei posteggi : MQ. 3.060
5. Totale posteggi : N. 79, riservati ai titolari di autorizzazioni di cui alla ex legge 112/91 - settore non alimentare
6. Trattasi di posteggi su area scoperta ;
7. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria di cui all'allegato A, nella quale sono indicate : dimensione e numero progressivo;

MERCATO VIA B. BONAZZI :

1. Svolgimento del mercato : annuale nel giorno di giovedì ;
2. Ubicazione : Rione Libertà - Via C. Poerio ;
3. Superficie complessiva del mercato : MQ. 3.600
4. Superficie complessiva dei posteggi : MQ. 3.050
5. Totale posteggi : n. 79, riservati ai titolari di autorizzazioni di cui alla ex legge 112/91 - settore no alimentare
6. Trattasi di posteggi su area scoperta ;
7. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria di cui all'allegato A, nella quale sono indicate : dimensione e numero progressivo;

MERCATO GENERALE VIA CASSELLA :

1. Svolgimento del mercato : annuale nei giorni Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato ;
2. Ubicazione : Viale dell'Università ;
3. Superficie complessiva del mercato : MQ. 3.038
4. Superficie complessiva dei posteggi : MQ. 812,30
5. Totale posteggi : N 54, riservati ai titolari di autorizzazioni di cui alla ex legge 112/91 - settore alimentare e non;
6. Trattasi di posteggi su area coperta ed in locali commerciali ;

7. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria di cui all'allegato A, nella quale sono indicate : dimensione e numero progressivo;

MERCATO VIALE MELLUSI

1. Svolgimento del mercato : annuale nei giorni Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato ;
2. Ubicazione : Viale Mellusi ;
3. Superficie complessiva del mercato : MQ. 480
4. Superficie complessiva dei posteggi : MQ. 300
5. Totale posteggi : n 15, riservati ai titolari di autorizzazioni di cui alla ex legge 112/91 - settore alimentare
6. Trattasi di posteggi su area coperta ed in locali commerciali ;
7. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria di cui all'allegato A, nella quale sono indicate : dimensione e numero progressivo;

MERCATO VIA C. POERIO

1. Svolgimento del mercato : annuale nei giorni Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato ;
2. Ubicazione : Rione Libertà - Via C. Poerio ;
3. Superficie complessiva del mercato : MQ. 1.580,50
4. Superficie complessiva dei posteggi : MQ. 633,75
5. Totale posteggi : N 27, riservati ai titolari di autorizzazioni di cui alla ex legge 112/91 - settore no alimentare
6. Trattasi di posteggi su area scoperta ;
7. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria di cui all'allegato A, nella quale sono indicate : dimensione e numero progressivo;

Art. 5 POSTEGGI SPARSI

Non è consentito il commercio itinerante, salvo le autorizzazioni già concesse, nelle seguenti aree di circolazione:

Via Posillipo - Viale S. Lorenzo - Via Torre della Catena - Viale dell'Università - Via V. Tomaselli - Via Lungo Sabato R. Bacchelli - Via G. Gentile - Via F. De Sanctis - Rampa San Barbato - Via delle Puglie - Via Pacevecchia - Via Fratelli Rosselli - Viale A. Moro - Piazzale Vittime del Terrorismo - Via Paolella - Via M. Schipa - Via Pietro Nenni - Via Ponticelli - Via San Pasquale - Via Dei Longobardi - Via Del Pomerio - Piazza Bissolati - Via Lungo Calore Manfredi di Sveva - Via F. Paga - Via XXV Luglio - Via M. Russo - Piazza V. Colonna - Via F. Compagna - Via C. Nuzzolo - Via Romualdo II° - Via Grimoaldo RE - Viale Mellusi - Viale Atlantici - Via Napoli e strade adiacenti - Via G. Vitelli e strade adiacenti .

Art. 6
DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

L'orario di vendita viene così stabilito :

- a) inizio delle vendite entro le ore 7,00 ;
- b) fascia orario di vendita non inferiore alle 6 ore e non superiore alle 7 ore ;
- c) entro e non oltre le ore 15,00 gli operatori devono lasciare liberi e puliti i posteggi assegnati, al fine di consentire le pulizie.
- d) in ogni caso l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato a prescindere dalle merceologie trattate.
- e) Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari vendite, compatibilmente con le norme vigenti.

Art. 7
CRITERI GENERALI PER IL RILASCIO, LA SOSPENSIONE, LA RINUNCIA E LA REVOCA DEI POSTEGGI

1. La concessione dei posteggi ha la validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.
2. L'assegnazione dei posteggi periodici disponibili deve avvenire mediante bandi di gara.
3. Le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.
4. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità :
 - a) Richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi sette unità ;
 - b) in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
 - c) Anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa ;
 - d) Anzianità della iscrizione al registro delle imprese ;
 - e) Numero familiari a carico ;
 - f) Anzianità del richiedente ;
 - g) Presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap.
5. Le Concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni che intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dal Sindaco secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

6. Nell'assegnazione dei posteggi, in mercati di nuova istituzione, le priorità di cui ai precedenti comma vanno applicate limitatamente al 50 per cento dei posteggi disponibili.
Il rimanente 50 per cento va riservato :
- a) la metà ad operatori con un numero di concessioni di posteggio complessivamente possedute minori di tre, con priorità determinate in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi posseduti ed in subordine secondo le lettere c), d), e), f) e g) del comma 4 del presente articolo ;
 - b) la rimanente metà ad operatori completamente sprovvisti di concessioni di posteggio con priorità secondo i precedenti comma ;
7. Il Sindaco può autorizzare lo scambio di posteggio fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico.
8. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità di cui al comma 4 ;
9. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal Sindaco in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
10. I posteggi liberi, non ancora oggetto di bando, e quelli non occupati temporaneamente dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
11. Nelle fiere-mercato il Comune, nel relativo provvedimento d'istituzione, può riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendono esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono, inoltre, partecipare a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
12. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee.
13. La conservazione del posteggio in caso di assenza è regolata secondo i limiti stabiliti dal comma 4, lett.b dell'art.29 del Decreto Legislativo 114/98.
- 14 -Per la revoca e/o decadenza del posteggio si applica quanto previsto dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 114/98.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri fissati dalle presenti direttive.

Nella propria deliberazione il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni ai fini della salvaguardia delle zone predette.

Possono esser stabiliti divieti e limitazioni per l'esercizio anche per comprovanti motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario, o di pubblica sicurezza.

E' vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività, disciplinata dalle presenti direttive, al fine di creare zone di rispetto e tutela della posizione degli operatori in sede fissa.

L'operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l'attività in forma itinerante, deve esercitare la stessa al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse.

Gli stessi possono sostare nelle aree appositamente predisposte nei modi e nei tempi previsti dal regolamento comunale. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

E' vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, regione, provincia o comune di provenienza.

Art. 8

RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia dall'art.22 del decreto n.248/1993 e dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 26 giugno 1995 cui sono adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Ai sensi dell'art.7 dell'ordinanza del Ministero della Sanità citata al comma 1, le autorizzazioni all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e di bevande sono rilasciate previo accertamento, da parte dell'autorità sanitaria territorialmente competente, della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico-sanitario.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario potrà dare luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla decadenza del posteggio nel quale è stata commessa l'infrazione.
4. Prima che sia disposta la decadenza l'autorità sanitaria provvede ad assegnare all'operatore un congruo periodo per effettuazione degli adempimenti alle norme di carattere igienico-sanitario, disponendo contestualmente, se necessario ai fini della tutela della salute pubblica, la sospensione per analogo periodo dell'attività, salvo revoca anticipata di quest'ultima non appena l'operatore abbia provveduto in ordine agli adeguamenti richiesti.
5. L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.

Art.9
DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni hanno validità decennale e possono essere riferite all o intero anno solare o, limitatamente ai produttori agricoli, a parte di esso.
Le concessioni di cui al comma 1 sono rinnovabili.

Art. 10
TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO

Le Tariffe per le concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni vigenti. (Tariffe determinate ai sensi del V.R. TOSAP e art .46 della Legge Regionale 25/11/1999)l.

Art. 11
Norme in materia di funzionamento dei mercati.

1. Il mercato è gestito dal Comune che nominerà il Direttore del mercato. Il Direttore assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per quest'ultimo all'affidamento a soggetto esterno.
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo Statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia municipale.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, all'Azienda A.S.L.
5. Il Sindaco provvede, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, a fissare le fasce orarie di scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato, in ogni caso non inferiori a 90 minuti prima e dopo la fine delle vendite.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.
7. Le tende di protezione del banco non possono sporgere oltre la misura di 50 cm, rispetto all'area di posteggio e le eventuali aperture del banco di vendita devono essere situate ad un'altezza minima di m.2 del suolo.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 9.
9. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

10. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
11. Le corsie di passaggio non potranno essere inferiore a m.2,50.
12. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura compresa tra m.0,50 e m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
13. E obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la fascia oraria stabilita per la effettuazione delle vendite, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti, fatti salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore.
14. Ai fini dell'assegnazione del posteggio, l'operatore concessionario è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, decorsi trenta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
15. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, conseguenti alla concomitanza della normale giornata di mercato con un festivo.
16. L'assenza dell'operatore non è conteggiata :
 - a) nei mercati anticipati o posticipati;
 - b) qualora per effetto di cause di forza maggiore, oltre il 50% degli operatori concessionari di posteggi risulti assenti o se presente, non abbia allestito il punto vendita.
17. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero delle aree, è vietato il transito degli autoveicoli diversi da quelli degli operatori del mercato.
18. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio sui banchi di vendita debbono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.

Art. 12

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO " A "

a) MERCATO PERIODICO:

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici previsti dalla normativa nazionale.
2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni di tipo A, per mercati periodici ossia mediante l'utilizzo decennale di un posteggio e che abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale : l'ufficio Fiere e Mercati deve inviare alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi resisi disponibili nei mercati periodici,

compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente la appartenenza al settore alimentare o extra alimentare o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.

3. Entro 45 giorni la Regione rende pubblico sul BURC. l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i Comuni devono riformarsi.
4. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC dello specifico Bando Comunale, gli operatori devono trasmettere per raccomandata le domande di partecipazione al Comune.
5. L'Ufficio Commercio provvederà sulla base del provvedimento dell'assegnazione del posteggio a rilasciare la relativa autorizzazione, dandone notizia al Comune di residenza dell'operatore ai fini della gestione di uno specifico archivio che consente il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa.
6. L'operatore ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori per quanti sono i posteggi concedibili.
7. La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione e al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune competente e non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.
8. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, in cui sono localizzati i posteggi, convertono d'ufficio in autorizzazioni di cui all'art.28 comma 1 lett. a) del decreto Legislativo 114/98 le autorizzazioni e le relative concessioni già rilasciate agli operatori su posteggio in base alla normativa preesistente.

b) MERCATO NON PERIODICO - GIORNALIERO:

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici previsti dalla normativa nazionale.
2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni di tipo A NON PERIODICO giornaliero, mediante l'utilizzo decennale di un posteggio e che abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, l'ufficio Fiere e Mercati deve individuare, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi resisi disponibili nei mercati, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente la appartenenza al settore alimentare o extra alimentare o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.
3. Entro 20 giorni l'Ufficio Fiere e Mercati rende pubblico con affissione all'Albo Pretorio l'elenco dei posteggi disponibili.
4. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, gli operatori devono trasmettere per raccomandata le domande di partecipazione al Comune.

5. L'Ufficio Commercio provvederà sulla base del provvedimento dell'assegnazione del posteggio a rilasciare la relativa autorizzazione, dandone notizia al Comune di residenza dell'operatore ai fini della gestione di uno specifico archivio che consente il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa.
6. La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione e al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune competente e non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.

C) ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI DAI TITOLARI: GLI SPUNTISTI.

Nelle aree mercatali i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare.

L'assegnazione è fatta dal Direttore del mercato in base ai seguenti criteri:

- a) possesso di autorizzazione ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- b) il più alto numero di presenze nel mercato;
- c) anzianità di rilascio di autorizzazione amministrativa;
- d) anzianità dell'iscrizione al Registro Imprese;
- e) numero familiari a carico;
- f) anzianità del richiedente;
- g) presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di handicap.

Art. 13

MODALITA' DI SUBINGRESSO

Il trasferimento dell'autorizzazione comporta anche il passaggio della concessione del posteggio, salvo che il Sindaco revochi la concessione stessa con provvedimento motivato.

Il subingresso può avvenire, liberamente, per atto tra vivi o per causa di morte. Per ottenere il subingresso è necessario presentare l'istanza al Sindaco, su moduli predisposti dall'ufficio commercio, unitamente a copia autentica dell'atto di cessione.

Art. 14

RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI TIPO " B "

1. Al rilascio di nuove autorizzazioni per il Commercio su aree pubbliche di tipo B, ossia itineranti su tutto il territorio nazionale, provvede l'Ufficio Commercio.
2. Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.
3. La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dall'Ufficio Commercio.
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Comuni, in cui sono localizzati i posteggi, convertono d'ufficio in autorizzazioni di cui all'art.28 comma 1 lett. b) del decreto Legislativo 114/98 le autorizzazioni e le relative concessioni già rilasciate agli operatori su posteggio in base alla normativa preesistente.

Art. 15
MODIFICAZIONE DEL CONTENUTO MERCEOLOGICO
DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La modificazione dell'autorizzazione relativamente al numero o ai settori merceologici è consentita previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'operatore richiedente ed è concessa dal Comune.

Art. 16
CAMBIAMENTO DI RESIDENZA DEGLI OPERATORI SU AREE PUBBLICHE

1. In caso di trasferimento di residenza dell'operatore, al Comune di nuova residenza vanno trasmessi tutti i dati concernenti l'operatore connessi all'archivio di cui al comma 5 dell'art.27 della presente legge.

Art. 17
TASSE REGIONALI E COMUNALI

1. Sono abolite tutte le tasse di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni, sia regionali che comunali.

Art.18
AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dall'Ufficio Commercio, riferite ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dal D.Livo. 31 marzo 1998, n.114.

Art. 19
ADEMPIMENTI PER L'INIZIO DELL'ATTIVITA'

1. commercianti su aree pubbliche al fine del rilascio dell'autorizzazione devono comprovare anche mediante autocertificazione, per i casi previsti di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 114/98.
2. I Comuni provvedono ad annotare i dati necessari sull'autorizzazione.

Art. 20
ISTITUZIONE DEI MERCATI

1. L'Istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello locale.

Nella deliberazione debbono essere indicati :

- a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- b) l'organico del mercato e la sua periodicità;
- c) il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti;

d) le attrezzature pubbliche, i servizi comunali messi a disposizione.

La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere trasmessa alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

Qualora più soggetti, purchè operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettano a disposizione del Comune un'area mercatale, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

Art. 21

AMPLIAMENTO E MUTAMENTO DELLA PERIODICITA' DEI MERCATI

Per l'ampliamento e mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati.

Art. 22

MODIFICAZIONE DEI MERCATI

1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.
2. La diminuzione dei posteggi, la modifica della composizione dell'organico e la diminuzione della periodicità possono essere proposte sulla base di documentata diminuzione della domanda dei consumatori.
3. La eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico sanitario deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare l'attività secondo calendario, con preventiva informativa alla Commissione di mercato.
4. La sospensione ad horas del mercato può essere disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, igienico-sanitario o in caso di calamità naturali.

Art. 23

CRITERI PER LA CONCESSIONE E REVOCA DEI POSTEGGI

1. La concessione dei posteggi ha la validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.
2. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.
3. Le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.
4. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità :
 - a) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purchè il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità ;

- b) in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
 In ulteriore subordine progressivo:
- c) anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa ;
 - d) anzianità della iscrizione al registro delle imprese ;
 - e) numero familiari a carico ;
 - f) anzianità del richiedente ;
 - g) presenza del nucleo familiare di portatore d'handicap.
5. L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente i limiti prefissati di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio del titolo di concessione.
 6. I comuni sede di posteggi per i quali è stata effettuata la rinuncia assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
 7. Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dai Comuni sede di mercato secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato stesso.
 8. Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione le priorità di cui ai precedenti comma vanno applicate al 50 per cento dei posteggi disponibili. Il rimanente 50 per cento va riservato :
 - a) la metà ad operatori con un numero di concessioni di posteggio complessivamente posseduti minori di tre, con priorità determinata in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi posseduti ed in subordine secondo le lettere c), d), e) e g) del comma 4 del presente articolo;
 - b) la rimanente metà ad operatori completamente sprovvisti di concessione di posteggio con priorità secondo i precedenti commi ;
 9. Il Comune può autorizzare lo scambio fra posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso.
 10. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità all'uopo previsto nel regolamento comunale di mercato.
 11. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal Sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento d'istituzione.
 12. I posteggi liberi non ancora oggetto di bando e quelli non occupati temporaneamente dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
 13. Nelle fiere-mercato specializzate di cui alla lettera d) del comma 3, art.36, della presente legge, i Comuni, nel relativo provvedimento d'istituzione, possono riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono, inoltre, partecipare, a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

14. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee.
15. La conservazione del posteggio in caso di assenza è regolata secondo i limiti stabiliti dal comma 4, lett. b dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
16. Per la revoca e/o decadenza del posteggio si applica quanto previsto dall'articolo 29 del D.L.gs. 114/98.

Art. 24

TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento dell'autorizzazione è consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del "dante causa", salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza indicati da detto comma;

Art. 3 Schedario delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche

1. L'Ufficio Commercio è obbligato a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico :
 - a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione ;
 - b) numero e tipologia dell'autorizzazione ;
 - c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
 - d) estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie ;
 - e) settori merceologici autorizzati.
2. Su tale schedario dovranno essere riportati tutti gli eventi riguardanti l'autorizzazione ed i posteggi (subingresso, cambiamenti di residenza del titolare, sospensione, revoche, decadenza, altre variazioni.

Art. 25

SANZIONI

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune ove si è verificata l'infrazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 e 30 del D.L.gs 114/98.

Art. 26
COMUNICAZIONI ALLA REGIONE

Entro il 30 luglio di ogni anno, l'Ufficio Fiere e Mercati è tenuto a trasmettere alla regione, Settore Sviluppo e Promozioni delle Attività Commerciali, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

La Regione si riserva di predisporre modelli sui quali i Comuni dovranno riportare i dati delle rilevazioni annuali.

L'Ufficio Fiere e Mercati deve, infine, inviare alla Regione, Settore Sviluppo e Promozioni delle Attività Commerciali, entro il 30 novembre di ogni anno le notizie relative alle fiere-mercato o sagre, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4 aprile 1995 n. 11, per l'inserimento delle stesse nel Calendario Regionale.

Art. 27
FIERE

Le aree dove è possibile concedere il suolo per le esposizioni, nelle more della Costituzione dell'Ente Fiera sono:

- a- Piazza San Modesto;
- b- Piazza Cardinal Pacca;
- c- Piazza Risorgimento.

Le richieste di concessione devono pervenire al Sindaco entro, e non oltre il 15 ottobre dell'anno precedente a quello in cui la manifestazione fieristica si deve svolgere.

Nelle domande devono essere indicati:

- la denominazione ufficiale della manifestazione;
- la data di inizio e di chiusura, con durata non superiore ai nove giorni;
- la qualifica ai sensi dell'articolo 2 della Legge 11;
- il settore o i settori merceologici interessati;
- il luogo, le attrezzature, le dimensioni e i servizi previsti, con l'indicazione delle eventuali manifestazioni collaterali;
- l'eventuale riserva d'accesso ai soli operatori;
- la possibilità di vendita diretta dei prodotti esposti;
- le finalità di promozione delle produzioni locali;
- l'allegata autorizzazione o comunicazione regionale.

Il Dirigente del Settore concederà Nulla - Osta preventivo per la concessione del suolo pubblico entro trenta giorni dalla scadenza delle richieste.

La durata delle attività fieristiche non potrà essere eccedente i nove giorni.

Le domande presentate oltre il termine del 15 ottobre possono essere esaminate ed accolte soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi.

Le concessioni sono fatte secondo i seguenti criteri di priorità:

- Fiere ed esposizioni che coinvolgeranno gli aspetti della vita sociale:
Arte - Cultura - Giovani - Anziani.
- Fiere specializzate: Antiquariato - Artigianato - Floricoltura - Tecnologie avanzate.
- Fiere generali o Campionari generali.
- Fiere mostre - mercati.
- Esposizioni.
- Fiere expo.

Non saranno concesse le aree per fiere negli stessi giorni in più piazze e ogni fiera sarà autorizzata solo se siano trascorsi almeno quaranta giorni dalla precedente manifestazione fieristica.

E' consentito l'utilizzo delle aree sei giorni prima dell'inagurazione e cinque giorni dopo la manifestazione.

L'autorizzazione definitiva sarà concessa sette giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione fieristica a condizione che l'organizzazione presenti i seguenti documenti:

1. Planimetria della struttura e relativo prospetto con l'indicazione delle uscite redatte da tecnico abilitato;
2. Certificato di agibilità della struttura;
3. Certificato d'ignifugazione del tendone;
4. Certificato di collaudo statico e dinamico del gruppo elettrogeno;
5. Certificato di collaudo dell'impianto elettrico e relativa messa a terra, redatto da tecnico abilitato;
6. Certificato di prevenzione incendi;
7. Copia del Bollettino Regionale o attestazione della Regione Campania del calendario delle manifestazioni fieristiche dell'anno in corso;
8. Contratto con l'azienda municipalizzata di igiene urbana;
9. Contratto ENEL;
10. Ricevuta del versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
11. Ricevuta del pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni;
12. Dichiarazione inizio attività della SIAE.
13. Statuto degli Enti costituiti per l'organizzazione di fiereche deve prevedere:
 - I fini che si intendono perseguire;
 - Il patrimonio dell'Ente;
 - Gli organi dell'Ente;
 - La Sede dell'Ente;
 - Le attrezzature ed i servizi disponibili.

Si specifica che la richiesta di convocazione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui pubblici spettacoli, dovrà essere presentata dall'organizzazione almeno cinque giorni prima dell'inizio della Fiera e il relativo sopralluogo deve effettuarsi almeno 24 ore prima dell'inizio della Fiera.

Il rilascio della definitiva autorizzazione è subordinato all'esame della regolarità e validità della documentazione prodotta, oltre all'acquisizione del parere favorevole espresso dalla Commissione di Vigilanza.

La mancanza di uno dei precitati documenti comporta automaticamente il diniego dell'autorizzazione.

Art.28 FIERA DI SAN GIUSEPPE

1) TIPO DI FIERA

"Fiera generale" Art. 2 Lettera a Legge Regionale 4 aprile 1995, n.11.

Il presente regolamento stabilisce tutte le modalità di svolgimento della tradizionale Fiera di S. Giuseppe, che si effettua nelle giornate di: 17 - 18 e 19 marzo di ogni anno. L'area della fiera, nelle more della Costituzione dell'Ente Fiera, è il mercato di S.Colomba

La Fiera raggruppa venditori autorizzati al commercio su aree pubbliche, in sede fissa ed artigiani, dei prodotti:

- Concessionari mezzi agricoli,
- Attrezzatura e prodotti per l'agricoltura,
- Piante ornamentali, da frutta, fiori,

- Articoli per la casa e dimostrativi,
 - Attrezzature per la panificazione in genere,
 - Caldaie a sansa, camini e termocamini,
 - Macchine per movimentazione di terre,
 - Animali e finimenti per animali,
 - Ferramenta in genere.
- (prodotti alimentari di coltura biologica – esposizione auto).

La Fiera si svolge su area pubblica, configurata e stabilita nella planimetria allegata al presente regolamento e si compone di n. 200 posteggi.
L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito della Fiera è disciplinato dal D.lgs. 114/98.

2) DOMANDE DI CONCESSIONE

Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al sindaco del Comune di Benevento entro, e non oltre il 20 gennaio dell'anno di effettuazione della Fiera.
La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti, dalla data del Protocollo Generale del Comune.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'autorizzazione di commercio e copia della visura camerale del Registro delle Imprese

Le domande di partecipazione alla Fiera dovranno, di norma, contenere:

- I dati anagrafici, codice fiscale e/o partita I.V.A. del richiedente;
- Il recapito telefonico;
- La merceologia trattata;
- La dimensione richiesta del posteggio.

3) ASSEGNAZIONE POSTEGGI

Successivamente alla scadenza del termine delle domande, il Comune provvederà alla formazione della graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- Numero di presenze (per la definizione delle presenze, saranno considerate le partecipazioni alle manifestazioni svoltesi dall'edizione della Fiera del 1995). La mancata presenza per motivi di salute dovrà essere giustificata da certificazione medica o ospedaliera e sarà accettata solo a seguito di invio della certificazione in originale con raccomandata da inviarsi all'Ufficio Fiere e Mercati del Comune di Benevento Via Traiano, entro 7 gg, dalla data di svolgimento della Fiera.
- Data di inizio dell'attività specifica di commercio desumibile attraverso il Registro Imprese mediante esibizione della visura camerale di iscrizione al Registro Imprese.
- Gli operatori inseriti nella graduatoria per presenze ed inizio attività, saranno convocati presso l'Ufficio Fiere e Mercati, seguendo l'ordine della graduatoria, per la scelta diretta del posteggio con il contestuale pagamento del contributo di partecipazione individuato in £. 4.000 per ogni metro quadrato di occupazione, per tutto il periodo della Fiera. Coloro che sono impossibilitati a presentarsi nella giornata ed ora prevista, potranno avvalersi di un delegato (obbligatorio con delega scritta) ai fini della scelta predetta, utilizzando l'apposito modulo allegato alla convocazione. In caso di assenza, sia del titolare che del delegato, sarà assegnato

d'ufficio, alla fine della giornata, tenendo conto delle caratteristiche richieste per il posteggio (dimensioni, merceologia, ecc.) per quanto possibile. L'assegnazione sarà considerata definitiva e quindi non saranno ammesse richieste di miglorie o di scambi.

- La graduatoria sarà esposta presso il Settore Attività Produttive – Servizio Fiere e Mercati, di norma entro 10 giorni dalla prima giornata di fiera.
- Entro il medesimo termine saranno inviate ai richiedenti del posteggio, le comunicazioni sull'esito individuale della concessione, sia esso positivo, sia esso negativo, con indicazione della posizione in graduatoria raggiunta.
- La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento del contributo di partecipazione alla Fiera nella misura di cui sopra.
- Per essere ammessi al posteggio assegnato, si dovranno esibire agli Operatori della Fiera, l'originale dell'Autorizzazione di commercio su aree pubbliche e l'Autorizzazione specifica per l'esercizio nella Fiera ed i bollettini di versamento effettuato, relativo al contributo di partecipazione alla Fiera.

4) ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI

Per eventuali posteggi resisi liberi nei termini previsti, si procederà all'assegnazione con i criteri di cui al punto 3, seguendo l'ordine della graduatoria stessa, a partire dal primo operatore non assegnatario del posteggio.

5) ORARI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA

l'ingresso agli espositori nell'area della Fiera per l'allestimento degli spazi è consentito dalle ore 14 del giorno precedente l'apertura, che viene fissato per il giorno 17, alle ore 9:00, e la chiusura alle ore 19:30 del giorno 19 fissando i seguenti orari di apertura e chiusura giornaliera:

- Apertura ore 9:00 chiusura ore 13:00
- Apertura ore 15:30 chiusura ore 19:30.

Gli espositori di mezzi agricoli dovranno fare uso di pattini per le operazioni di carico e scarico.

Gli espositori dovranno rispettare gli spazi loro assegnati senza invadere le corsie predisposte per il transito.

Gli espositori non possono sostare con la propria autovettura nell'area della Fiera mentre è consentita solo agli operatori con autobanco, piante, fiori, attrezzatura minuta in genere.

Gli espositori dovranno lasciare l'area libera dai rifiuti prodotti al termine dell'occupazione.

Il posteggio non dovrà rimanere incustodito, ogni responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è a carico esclusivo del concessionario.

Durante lo svolgimento della Fiera è fatto divieto di importunare il pubblico con insistenti offerte di merce, con prezzi a scalare (ad esempio vendita da parte dei cosiddetti "battitori"), come pure è altresì vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

6) SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni specifiche previste dalle singole normative o dal presente disciplinare, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa accessoria della decadenza per l'edizione corrente, gli Operatori che:
Non avranno corrisposto, entro il termine di presentazione della domanda di concessione, quanto dovuto per gli oneri di partecipazione alla Fiera, relativi ad anni precedenti;
Non abbiano rispettato le disposizioni previste nel presente disciplinare per il buon andamento della Fiera.
2. Per tutte le violazioni di cui al punto 1.) oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di recidiva, così come definito dall'art.29 comma 3 del Decreto Legislativo 114/98, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dalla Fiera.

Art. 29

FESTA DI MARIA SS. DELLE GRAZIE

Il presente regolamento stabilisce tutte le modalità di svolgimento della tradizionale Festa di Maria SS. Delle Grazie, che si effettua nelle giornate del 30 - 1 - 2 e 3 luglio di ogni anno.

La Festa raggruppa venditori autorizzati al commercio su aree pubbliche, in sede fissa ed artigiani, dei prodotti:

- Noccioline, torroni, castagne e prodotti similari;
- Giocattoli;
- Articoli per la casa ;
- Articoli di giardinaggio,;
- Articoli in pelle escluse scarpe e affini;
- Articoli di antiquariato (quadri ecc.)
- Alimentari (escluse bibite superalcoliche),

La Festa si svolge su area pubblica :Le aree di circolazione dove è possibile concedere suolo pubblico sono le seguenti:

-Via Posillipo - Corso Dante - Via Torre della Catena.

L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito della Festa è disciplinato dal D.lgs. 114/98.

2) DOMANDE DI CONCESSIONE

Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al Sindaco del Comune di Benevento entro, e non oltre il 20 maggio dell'anno di effettuazione della Festa.

La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti, dalla data del Protocollo Generale del Comune.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'autorizzazione di commercio e copia della visura camerale del Registro delle Imprese

Le domande di partecipazione alla Festa dovranno, di norma, contenere:

- I dati anagrafici, codice fiscale e/o partita I.V.A. del richiedente;
- Il recapito telefonico;
- La merceologia trattata;

- La dimensione richiesta del posteggio.

3) ASSEGNAZIONE POSTEGGI

Successivamente alla scadenza del termine delle domande, il Comune provvederà alla formazione della graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- Numero di presenze (per la definizione delle presenze, saranno considerate le partecipazioni alle manifestazioni svoltesi dall'edizione della Festa del 1995). La mancata presenza per motivi di salute dovrà essere giustificata da certificazione medica o ospedaliera e sarà accettata solo a seguito di invio della certificazione in originale con raccomandata da inviarsi all'Ufficio Fiere e Mercati del Comune di Benevento Via Traiano, entro 7 gg, dalla data di svolgimento della Festa.
- Data di inizio dell'attività specifica di commercio desumibile attraverso il Registro Imprese mediante esibizione della visura camerale di iscrizione al Registro Imprese.
- Gli operatori inseriti nella graduatoria per presenze ed inizio attività, saranno convocati presso l'Ufficio Fiere e Mercati, seguendo l'ordine della graduatoria, per la scelta diretta del posteggio con il contestuale pagamento del contributo di partecipazione individuato in £. 150.000 per Via Posillipo, L. 100.000 per Via Torre Della Catena e di L. 200.000 per Corso Dante oltre al pagamento della Tassa di occupazione suolo pubblico per ogni metro quadrato di occupazione, per tutto il periodo della Festa.
- La graduatoria sarà esposta presso il Settore Attività Produttive – Servizio Fiere e Mercati, di norma entro 10 giorni dalla prima giornata di Festa.
- Entro il medesimo termine saranno inviate ai richiedenti del posteggio, le comunicazioni sull'esito individuale della concessione, sia esso positivo, sia esso negativo, con indicazione della posizione in graduatoria raggiunta.
- La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento del contributo di partecipazione alla Festa nella misura di cui sopra.
- Per essere ammessi al posteggio assegnato, si dovranno esibire agli Operatori della Festa, l'originale dell'Autorizzazione di commercio su aree pubbliche.

4) ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI

Per eventuali posteggi resisi liberi nei termini previsti, si procederà all'assegnazione con i criteri di cui al punto 3, seguendo l'ordine della graduatoria stessa, a partire dal primo operatore non assegnatario del posteggio.

5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FESTA

- l'ingresso agli espositori nell'area della Festa per l'allestimento degli spazi è consentito dalle ore 14 del giorno precedente l'apertura, che viene fissato per il giorno 31, alle ore 9:00.

Gli espositori di mezzi agricoli dovranno fare uso di pattini per le operazioni di carico e scarico.

Gli espositori dovranno rispettare gli spazi loro assegnati senza occupare altro suolo pubblico.

Gli espositori non possono sostare con la propria autovettura nell'area della Festa mentre è consentita solo agli operatori con autobanco.

Gli espositori dovranno lasciare l'area libera dai rifiuti prodotti al termine dell'occupazione.

Il posteggio non dovrà rimanere incustodito, ogni responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è a carico esclusivo del concessionario.

Durante lo svolgimento della Festa è fatto divieto di importunare il pubblico con insistenti offerte di merce, con prezzi a scalare (ad esempio vendita da parte dei cosiddetti "battitori"), come pure è altresì vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

6) SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni specifiche previste dalle singole normative o dal presente disciplinare, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa accessoria della decadenza per l'edizione corrente, gli Operatori che:
 - Non avranno corrisposto, entro il termine di presentazione della domanda di concessione, quanto dovuto per gli oneri di partecipazione alla Festa, relativi ad anni precedenti;
 - Non abbiano rispettato le disposizioni previste nel presente disciplinare per il buon andamento della Festa.
2. Per tutte le violazioni di cui al punto 1.) oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di recidiva, così come definito dall'art.29 comma 3 del Decreto Legislativo 114/98, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dalla Festa.

Art.30

IL DIRETTORE DEI MERCATI

E' istituita la figura del Direttore di Mercato.

Compiti :

- Verifiche sulle presenze dei commercianti nei vari mercati cittadini;
- Verifica degli orari di vendita;
- Controllo dei prodotti in vendita da parte dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- Tenuta graduatorie degli "SPUNTISTI";
- Assegnazione posti agli " SPUNTISTI" ai sensi della Lettera C dell'articolo 1 del Capitolo 4 del presente Regolamento;
- Controllo di tutte le norme stabilite dal presente Regolamento. (Orari di entrata ed uscita dal mercato - Occupazione del suolo assegnato - Rispetto delle misure stabilite per i banchi di vendita - L'utilizzo di mezzi sonori - ecc.);
- Partecipazione alla Commissione consultiva denominata " Tavolo di partecipazione aree mercatali",
- Segnalazioni di problematiche riferite alle condizioni igienico sanitarie;
- Segnalazioni di problematiche riferite alla sicurezza;
- Relazioni trimestrali su tutti i mercati cittadini.

Art.31.
ADEGUAMENTO DEI MERCATI

- Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti i mercati cittadini devono essere adeguati alle nuove norme stabilite;
- Istituzione mercato di tipo A NON PERIODICO giornaliero nella zona di Pacevecchia;
- Ricerca di nuove aree per l'adeguamento dei mercati e per i maggiori servizi da destinare all'utenza;
I posteggi nelle nuove aree individuate:
o saranno messi a concorso secondo le modalità già previste dal Capitolo 4, art. 2 del presente regolamento, o saranno assegnati con rotazione concordata con gli operatori stessi.
- Costituzione di nuove aree mercatali con specifiche merceologie (centro storico: "Mercato delle pulci", "Fiera dei fiori", "Mostre mercato dei prodotti dell'artigianato e agricoltura locale ed enogastronomici");
- Costituzione di una commissione consultiva denominata "Tavolo di partecipazione aree mercatali" costituita dal Sindaco o suo delegato, Rappresentati sindacali delle singole categorie e dei consumatori, Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, Responsabile del Servizio Urbanistica e Responsabile del Comando di P.M. e dal Direttore dei mercati.
- Valorizzazione delle aree mercatali attraverso contributi specifici previsti dalla Comunità Europea e da leggi dello Stato.